



Servizio	U.O. AMBIENTE - RESPONSABILE	
Determinazione di Spesa n°	1304	del 29/04/2009

documento n. 1004537

Oggetto:	OPERAZIONE ENERGIA PULITA - SERVIZIO CENSIMENTO, CATASTO E CONTROLLO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE DI ENERGIA TERMICA - BIENNIO 2009/2010 (INIZIATIVA BOLLINO VERDE).
----------	--

Il Dirigente Responsabile del Servizio Qualità Ambiente

Vista la seguente relazione del Responsabile U.O. Ufficio Ambiente in data 27/4/2009:

“

Premesso che:

- la legge 9/1/1991, n. 10 disciplina l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia allo scopo di migliorarne i processi di trasformazione, ridurre i consumi e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita;
- il D.P.R. 26/8/1993 n. 412, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, regola la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e della salvaguardia ambientale;
- il D.P.R. 21/12/1999 n. 551 reca modifiche al D.P.R. 412/93, per quanto concerne l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici e all'art. 13 stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti effettui, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici. L'art. 15 prevede che, limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti possano, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alla popolazione interessata, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e all'Enea, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Sempre l'art. 15 prevede che i Comuni, qualora ricorrano alla suddetta forma di verifica, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti termici di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa e provvedendo altresì ad effettuare i controlli su tutti gli impianti termici per i quali risulta omessa la dichiarazione di cui sopra o si evidenziano comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Il controllo annuale su almeno il 5% degli impianti di potenza inferiore a 35 kW per i quali è pervenuta l'autocertificazione è gratuito per l'utente nel senso che ai costi di verifica da parte del Comune si fa fronte con i proventi delle autocertificazioni.

Rilevato che:

- con D.Lgs. 19/8/2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE", come modificato con successivo decreto 29/12/2006 n. 311, emanato in recepimento della suddetta direttiva comunitaria, sono state



introdotte alcune norme tecniche per il risparmio energetico in edilizia e sono state modificate le modalità e la frequenza dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione invernale rispetto a quelle stabilite con DPR 412/93. La competenza per effettuare le verifiche sul rispetto dell'intera normativa, che erano state stabilite dalla legge 10/91 (i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio) non è stata modificata, così come è rimasto invariato l'obbligo, per le stesse amministrazioni competenti, di ripartire la spesa in parti uguali tra gli utenti finali dei costi sostenuti per i controlli a campione;

- la Regione Marche con L.R. 27 maggio 2008 n. 9 recante "Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici" ha regolamentato le attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 192/2005 e s.m. e integrazioni. La Legge Regionale introduce significative novità rispetto al quadro normativo esistente, istituendo tra l'altro un sistema di autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti termici civili, mediante "acquisizione gratuita di un bollino verde (art.3, comma 1)". Viene di fatto introdotta la possibilità di procedere all'autocertificazione anche qualora si tratti di impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o maggiore a 35 kW e abolito il pagamento da parte dell'utente finale della tariffa stabilita dall'Autorità competente in funzione della potenzialità dell'impianto termico che sino ad oggi serviva a coprire i costi di gestione del servizio e a compensare l'espletamento delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti regolarmente autocertificati. Con esclusione, naturalmente, delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti non regolarmente autocertificati per i quali continuerà a valere il principio dell'onerosità dei costi a carico del responsabile della manutenzione e dell'esercizio (art. 5, comma 2). Il principio di gratuità dell'apposizione del "Bollino Verde" a garanzia dell'autocertificazione di conformità dell'impianto potrebbe però rendere difficile, a detta della stessa Regione, l'esecuzione dei successivi controlli a campione, da parte delle Autorità Competenti, previsti dalla normativa nazionale (comma 11 All. L decreto legislativo 192 del 19/08/2005) e dalla stessa L.R. 9/2008 in misura non inferiore al 5% degli impianti presenti sul territorio (art.5 comma 3) per mancanza di risorse finanziarie. Infatti, posto il vincolo di gratuità per l'utente finale del "Bollino Verde", l'onere legato a tali controlli graverebbe interamente sui bilanci degli Enti posti come Autorità Competenti, che prima dell'entrata in vigore della L.R., traevano proprio dal costo sostenuto dagli utenti per l'autocertificazione, le necessarie risorse per effettuare le ispezioni di cui sopra, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 192 del 19/08/2005 nonché dal precedente DPR 412/93.

La L.R. 9/2008, al comma 4 dell'articolo 3, prevede che la Giunta Regionale provveda a disciplinare le modalità operative legate ai controlli e all'apposizione del "Bollino Verde" e pertanto, pur mantenendo il principio della gratuità espressa dal legislatore regionale, con proprio atto n. 1837 del 15/12/2008 la Giunta Regionale ha stabilito nuove modalità e meccanismi tali da consentire la necessaria copertura finanziaria e quindi la successiva regolarità delle ispezioni.

Difatti la Regione nella suddetta deliberazione fa rilevare che "a seguito di vari incontri con le associazioni di categoria dei manutentori degli impianti termici e delle Autorità Competenti (Anci e Upi) è stata manifestata la volontà da parte delle associazioni dei manutentori, di voler far sostenere il costo del bollino verde alla ditta manutentrice in modo che, ferma restando la gratuità del bollino per l'utente, le autorità competenti abbiano un introito per poter effettuare i controlli a campione per almeno il 5% degli utenti finali" e che "tale possibilità può essere ovviamente ottenuta solo volontariamente in base ad appositi protocolli di cui si propone lo schema tipo".

A tale riguardo va fatto rilevare che detto schema di Protocollo d'Intesa, come specificato dalla stessa deliberazione, non è di fatto modificabile dalle parti ed a parere di questo Ufficio ha valore di "disciplinare obbligatorio" senza possibilità di variazioni del testo approvato dalla regione.

La DGR n. 1837/2008 prevede altresì che, tenuto conto che il costo del bollino viene sostenuto dalle ditte manutentrici, la dotazione finanziaria da utilizzare per i controlli (50.000 Euro per il 2008) viene utilizzata dalla stessa Regione per l'effettuazione della campagna di informazione su tutto il territorio regionale, nonché per la stampa dei bollini verdi da consegnare ai vari Enti interessati.

L'atto regionale stabilisce il costo/valore del Bollino Verde pari a Euro 7, Iva inclusa, e che detto bollino deve essere applicato sull'apposito modello redatto dal manutentore di fiducia con i requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008. Il Bollino, con la medesima matricola, dovrà essere apposto a ciascuna delle tre copie dell'Allegato G e F; il manutentore provvederà a lasciare l'originale all'utente, trattenere una copia per la propria ditta, inviare la terza copia alle Amministrazioni competenti o



all'Impresa affidataria del servizio. A tale riguardo va precisato che per il biennio 2007/2008 sono pervenute a questo comune circa 30.200 autocertificazioni relative agli impianti termici aventi potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW. Ne consegue che se la cosa venisse confermata anche per il biennio in corso occorrerebbero almeno 31.000 bollini (tris) per fare fronte alla procedura dell'autocertificazione degli impianti di potenza nominale sia inferiore (caldaiette) che maggiore o uguale (centrali termiche) a 35 kW mediante la presentazione degli allegati G e F corredate dei relativi bollini stante quanto stabilito dalla Regione Marche in ordine alla introdotta possibilità di procedere all'autocertificazione anche per gli impianti termici con potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW.

Ad avviso di questo ufficio il sistema di autocertificazione stabilito dalla regione Marche mediante il bollino verde è macchinoso e non del tutto sicuro. In un primo momento detta modalità era stata presa in considerazione anche da questo comune ma poi, con l'avvio del primo biennio 2005/2006, si è optato per l'impiego del "modulo prepagato" compilato secondo l'allegato H (rapporto di controllo tecnico) di cui alla normativa vigente all'epoca collegato al catasto impianti informatizzato in quanto ritenuto più funzionale e sicuro. Poiché il sistema stabilito dalla regione è obbligatorio su tutto il territorio regionale e le relative disposizioni si applicano a decorrere inderogabilmente dal 1/1/2009, occorre comunque adeguarsi.

Detto sistema prevede, altresì, come norme transitoria che *"per l'anno 2009 saranno ritenute valide le autocertificazioni del controllo di efficienza energetica anche senza Bollino Verde effettuate precedentemente nel rispetto della tempistica prevista dal D.Lgs.192 e s.m.i. La validazione dell'autocertificazione mediante apposizione del Bollino Verde verrà effettuata alla prima data utile di manutenzione"*.

Stante detta situazione e considerato che per questo comune sono stati messi a disposizione da parte della Regione n. 20.000 bollini (tris) che potranno essere acquistati dai manutentori aderenti al Protocollo dalla fine di questo mese è altresì necessario contemplare che, *in via transitoria per il biennio 2009/2010*, venga considerato valido ai fini dell'autocertificazione anche il Rapporto di Controllo Tecnico compilato secondo l'Allegato F e G del D.Lgs. 192/05 corredato della relativa attestazione di pagamento di Euro 7,00, ovvero il Modulo di autocertificazione prepagato di Euro 7,00 compilato secondo l'allegato F e G del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., analogamente alle modalità di autocertificazione stabilite per i due bienni precedenti.

Tenuto inoltre conto del fatto che a tutt'oggi alcuni manutentori hanno già proceduto al ritiro dei Moduli di autocertificazione prepagati con la tariffa di 8 Euro si pone anche la necessità di prevedere il rimborso delle maggiori somme versate rispetto all'importo stabilito dalla DGR, con decorrenza 1/1/2009.

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 5/9/2002 è stato adottato il metodo della dichiarazione da parte dei cittadini/terzi responsabili interessati (autocertificazione) da inoltrare al comune con il pagamento degli oneri amministrativi, nonché adottato il modello di dichiarazione denominato "Allegato H – Rapporto di Controllo Tecnico" (RCT allegato al DPR 412/93 e s.m.i.). Le autocertificazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 551/99, sono state consentite solo per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. Con detta deliberazione sono stati altresì stabiliti criteri e modalità operative nel rispetto della vigente normativa di settore e stabilito che si sarebbe fatto ricorso ad organismi esterni per lo svolgimento di dette attività di controllo ai sensi di legge;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 1/4/2004 sono stati quantificati gli oneri e approvate le tariffe a carico degli utenti per l'autocertificazione degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW, quelle per i controlli relativi agli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW non autocertificati, nonché quelle per i controlli degli impianti termici con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW. Dette tariffe sono state applicate sia per il primo che il secondo biennio: la tariffa per l'autocertificazione degli impianti termici con potenzialità inferiore a 35 kW era pari a 8 Euro.

- a conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica con determinazione n° 200 del 2/2/2005 del Dirigente del Servizio Qualità Ambiente si è stabilito di affidare alla ditta Itagas Ambiente Srl di Pescara il servizio censimento, catasto e controllo delle sorgenti di emissione di energia termica ai sensi art. 31, comma 3, Legge 10/91 – DPR n° 412/93 e DPR 551/99 e s.m.i.. Con lettera prot. n. 27371 del 16/5/2005 è stato affidato il servizio alla suddetta società in pendenza della stipulazione del formale contratto e l'11/10/2005 è stato formalizzato il contratto d'appalto;



- con deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 7/6/2005 sono state altresì approvate le disposizioni per l'effettuazione del servizio di controllo degli impianti termici mediante la presa d'atto dello specifico Disciplinare Tecnico predisposto dal Servizio Qualità Ambiente. Con detta delibera, in relazione all'avvio dell'attività di censimento, catasto e controllo degli impianti termici da parte dell'Organismo tecnico affidatario, sono state altresì precisate le modalità di pagamento della tariffa di autocertificazione e le modalità ed i termini per la trasmissione/presentazione al Comune dell'autocertificazione, definito il biennio iniziale di attivazione della procedura e si è altresì proceduto alla modifica ed aggiornamento del Protocollo d'intesa che era stato sottoscritto dal Comune con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e quelle dei consumatori il 3/6/2004. Infatti a seguito di ulteriori incontri e riunioni con i relativi referenti il 4/7/2005 veniva sottoscritto il nuovo Protocollo d'intesa tra Comune, Confartigianato, CNA, ALI CLAAI, Associazione Mataurense e Acu, in aggiornamento e sostituzione di quello precedente, riguardante l'effettuazione dei controlli - la manutenzione degli impianti termici - i prezzi massimi delle prestazioni applicabili agli utenti e le modalità dell'autocertificazione, con **l'assunzione dell'onere del pagamento della tariffa di autocertificazione da parte degli stessi manutentori aderenti al Protocollo;**

- con deliberazione di Giunta comunale n° 13 del 30/1/2007 sono state approvate le modalità di effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici civili per il biennio 2007/2008, stabilendo altresì che, *"nelle more della predisposizione delle nuove norme tecniche di controllo, l'attività tecnico-amministrativa prosegue secondo le prescrizioni di cui al servizio di censimento, catasto e controllo delle sorgenti di emissione di energia termica ai sensi art. 31, comma 3, Legge 10/91 – DPR n° 412/93 e DPR 551/99 e s.m.i. affidato ad Itagas Ambiente Srl quale Organismo tecnico esterno, come consentito dall'allegato L del D.Lgs. 192/2005 – regime transitorio per l'esercizio e manutenzione degli impianti termici"*.

Tenuto conto che:

- Itagas Ambiente Srl ha realizzato un software dedicato per gli impianti termici in base alle dichiarazioni presentate nel primo e nel secondo biennio, nonché ai dati acquisiti dalle società distributrici di combustibile, sulla base del quale il Comune può disporre di un catasto informatico aggiornato riguardante gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio comunale;

- le campagne comunicative/informative realizzate nel biennio 2005/2006 e nel biennio 2007/2008 hanno fortemente sensibilizzato la cittadinanza consentendo il conseguimento di un lusinghiero risultato riguardo al numero delle autocertificazioni presentate assicurando una costante manutenzione del parco caldaie presenti sul territorio e garantendo altresì benefici in termini di risparmio energetico e di sicurezza per l'intera cittadinanza;

- le verifiche effettuate da Itagas Ambiente Srl nel primo e nel secondo biennio sugli impianti termici civili con p.n. uguale o maggiore ai 35 kW (centrali), su quelli con p. n. inferiore ai 35 kW non autocertificati ed i controlli a campione hanno consentito la risoluzione delle anomalie tecnico-amministrative riscontrate e l'incentivazione della manutenzione periodica degli impianti.

Atteso che:

- In relazione alla modificata situazione si rende altresì necessario procedere ora al recepimento della tariffa per l'autocertificazione estendendone l'applicazione anche agli impianti di p.n. maggiore o uguale a 35 kW in ragione di quanto stabilito dalla DGR 1837/2008. Invece, per la modifica del Disciplinare Tecnico contenente le disposizioni e le modalità operative per l'effettuazione dei controlli e ispezioni per accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici, a recepimento e attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - dalla L.R. Marche n. 9/2008 e dalla DGR Marche n. 1837/2008 e di quanto previsto dal presente atto (anche in relazione a quanto già stabilito con deliberazione della Giunta comunale n° 13/2007), si dovrà attendere la decisione della Giunta Comunale in merito alla variazione/adequamento delle tariffe per i controlli ed ispezioni degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW e quelli con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW "non autocertificati" nel biennio 2009/2010, stante anche quanto previsto dalla DGC n° 34/2004, in base alle risultanze del Piano economico per la rideterminazione delle tariffe. Mentre per l'autocertificazione (bollino verde) è obbligatorio applicare da subito la seguente tariffa, decisa dalla Regione Marche:



Tariffa del servizio Impianti Termici ai sensi DGR 1837/2008

Tipologia impianto	Tariffa (€)
Autocertificazione di impianti/generatori termici con potenza al focolare inferiore, uguale o maggiore a 35 kW	7.00
Ispezioni a campione su impianti/generatori termici con potenza al focolare inferiore, uguale o maggiore a 35 kW, regolarmente autocertificati	gratuita

- Per quanto concerne l'IVA la Risoluzione n° 186/E del 6/12/2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate afferma che *poiché l'attività di che trattasi riveste natura pubblicistico-istituzionale e l'Ente che la pone in essere agisce in veste di pubblica autorità, la tariffa pagata dagli utenti del servizio non deve essere assoggettata ad IVA, per carenza del presupposto soggettivo d'imposizione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, quarto comma, primo periodo del DPR n. 633/1972.* Detta risoluzione in pratica chiarisce che l'iva non è dovuta sulle tariffe relative ai controlli; la tariffa rientra nel concetto di imposta per cui l'Ente Locale può adire la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo secondo il D.Lgs. 26/02/1999 n° 46 riguardante le iscrizioni a ruolo. Diverso sarebbe il caso se il pagamento venisse effettuato non al Comune ma all'Organismo affidatario del servizio "Itagas Ambiente srl", come avviene per l'attività svolta dallo stesso gestore per la Provincia di Pesaro e Urbino la quale, nell'adeguare alle disposizioni regionali dettate dalla L.R. n. 9/2008 il suo Regolamento provinciale per *l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici*" (vedi la delibera del Consiglio Provinciale n. 44 del 20/4/2009), ha stabilito all'art. 5 che la procedura di acquisto del bollino verde da parte delle imprese *"prevederà il versamento del corrispettivo relativo al costo dei bollini, direttamente alla Provincia o all'organismo affidatario che su richiesta rilascerà relativa fattura"*. Cioè la fattura è rilasciata, su richiesta, solo se il versamento viene effettuato non alla Provincia ma all'organismo affidatario, rispettando quanto fu stabilito dalla Provincia al momento di appaltare il servizio. Mentre il Comune di Pesaro decise allora diversamente, e cioè che il pagamento della tariffa venisse effettuato non all'organismo affidatario ma al Comune, e pertanto non soggetto ad IVA.

Richiamata l'informativa data alle Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici, alle Associazioni dei consumatori (Acu) ed ai componenti la Commissione di garanzia nella riunione del 20/1/2009, anche in ordine allo schema di Protocollo d'Intesa approvato dalla Regione Marche con DGR n. 1837/2008.

Vista la nota inviata dalla ditta Itagas Ambiente Srl con e-mail, assunta agli atti del comune con prot. n. 24302 del 9/4/2009, in ordine al contenuto del dispositivo del presente atto condiviso con la ditta nella riunione tenuta l'8/4/2009 presso l'Assessorato Ambiente ed Energia.

Richiamata infine:

- la Legge 9 gennaio 1991 n° 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- la Legge 5 marzo 1990 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DM 22/1/2008 n° 37 "Regolamento concernente l'attuazione recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n° 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4 comma 4 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n° 392 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n° 551 "Modifiche al DPR del 26 agosto 1993 n° 412";



- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE";
- il D. Lgs. 28/12/2006 n° 311;
- la DGC n° 83 del 5/9/2002;
- la DGC n° 34 del 1/4/2004;
- la DGC n° 69 del 7/6/2005;
- la DGC n° 130 del 24/11/2005;
- la DGC n° 37 del 2/5/2006;
- la DGC n° 13 del 30/1/2007.

Ciò premesso si propone l'adozione di un atto così articolato:

1. presa d'atto che in base a quanto stabilito dalla L.R. 27/5/2008 n. 9 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1837 del 15/12/2008 "è istituito un sistema di autocertificazione degli impianti termici di potenza nominale del focolare maggiore, uguale o inferiore a 35 kW, con l'onere dell'autocertificazione stabilito per l'importo del Bollino Verde", posto a carico delle imprese abilitate (manutentori) pari a Euro 7,00 e per quanto riguarda il Comune di Pesaro non soggetto a Iva (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, quarto comma, primo periodo del DPR n. 633/1972);
2. presa d'atto che il Bollino Verde è apposto dal manutentore di fiducia di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m.i. sul rapporto di controllo tecnico da redigersi e sottoscrivere secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
3. presa d'atto del Protocollo d'Intesa approvato dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta regionale n. 1837 del 15/12/2008, e che detto Protocollo non è di fatto modificabile dalle parti come specificato dalla stessa delibera regionale;
4. presa d'atto che detto Protocollo regionale integra e modifica automaticamente, per le parti con questo difformi e/o in contrasto, quello sottoscritto dal comune con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori il 4/7/2005, relativo all'effettuazione dei controlli, la manutenzione degli impianti termici, i prezzi massimi delle prestazioni applicabili agli utenti e le modalità dell'autocertificazione;
5. presa d'atto che conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa approvato con DGR n. 1837/2008 è fissato al 31/1/2010 il termine di scadenza per la consegna del rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F e G del D. Lgs. 192/05 e s.m. e integrazioni, provvisto di bollino verde, relativo sia agli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW sia a quelli con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, secondo la modalità di autocertificazione stabilita dalla Regione Marche con suddetta deliberazione. In via transitoria, per il biennio 2009/2010, sarà considerato valido ai fini dell'autocertificazione anche il Rapporto di Controllo Tecnico compilato secondo l'Allegato F e G del D.Lgs. 192/05 corredato della relativa attestazione di pagamento di Euro 7,00 (non soggetto a Iva) posto a carico delle imprese abilitate (manutentori), ovvero il Modulo di autocertificazione prepagato di Euro 7,00 (non soggetto a Iva) posto a carico delle imprese abilitate (manutentori) compilato secondo l'Allegato F e G del D.Lgs. 192/05. Sono fatte salve eventuali proroghe, di durata non superiore a 30 giorni solari, ritenute necessarie dal comune per sopperire ad eventuali imprevisti;
6. stabilire che la distribuzione del "Bollino Verde" alle imprese del settore in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008 aderenti al suddetto Protocollo d'intesa è a cura dell'Organismo affidatario Itagas Ambiente Srl;
7. stabilire che per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore, uguale o inferiore a 35 kW i controlli si ritengono effettuati nel caso in cui gli aventi titolo presentano/inviando all'Organismo tecnico affidatario, nei termini e con le modalità indicate con il presente provvedimento, la documentazione prevista al punto 5;
8. confermare che i controlli a campione verranno effettuati anche per il biennio 2009/2010;
9. presa d'atto che all'approvazione del Disciplinare Tecnico contenente le disposizioni e le modalità operative per l'effettuazione dei controlli e ispezioni per accertare l'effettivo stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici degli edifici, a recepimento e attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - dalla L.R. Marche n. 9/2008 e dalla DGR Marche n. 1837/2008, e alla



- variazione/adequamento delle tariffe per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW e quelli con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW "non autocertificati" nel biennio 2009/2010 si procederà con delibera della Giunta comunale;
10. confermare che gli impianti termici "di nuova installazione" non sono soggetti a verifica nei 12 mesi successivi alla data della prima accensione da parte dell'installatore, a condizione che il responsabile dell'impianto termico provveda ad inviare entro 10 giorni dall'installazione la scheda identificativa dell'impianto termico secondo quanto stabilito dal D.P.R. 412/93 art. 11, corredata di documento comprovante la data di effettiva installazione;
 11. dare atto che stante la natura di pubblico servizio ed al fine di assicurare continuità alla attività di controllo si procederà con separato atto dirigenziale alla assunzione dell'impegno della spesa necessaria per il proseguimento del servizio;
 12. dare atto che con provvedimento dirigenziale si procederà al rimborso ai manutentori delle eventuali maggiori somme versate per l'acquisto del Modulo di autocertificazione prepagato utilizzato per l'autocertificazione degli impianti termici degli edifici per il biennio 2009/2010;
 13. dare ampia informazione alla cittadinanza del contenuto del presente atto;
 14. presa d'atto che copia del presente provvedimento verrà inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, all'ENEA, alla Regione Marche e a Itagas Ambiente Srl;
 15. presa d'atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa;
 16. presa d'atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del PEG 2009 e del bilancio pluriennale;
 17. presa d'atto che responsabile del procedimento è il Dott. Beniamino Tatali, Responsabile U.O. Ufficio Ambiente.

“
Il Responsabile U.O. Ufficio Ambiente
dott. Beniamino Tatali

Visti

- l'art. 107 comma 3, l'art. 183 comma 9 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
- l'art. 60 del vigente statuto comunale;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 185 del 22/12/2008 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009/2011;
- la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 29/1/2009 di approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio 2009.
- il Regolamento comunale degli atti attribuiti alla competenza dei dirigenti con cui si abilitano altresì gli stessi a sottoscrivere atti di impegni di spesa;

Determina

1. di prendere atto che in base a quanto stabilito dalla L.R. 27/5/2008 n. 9 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1837 del 15/12/2008 "*è istituito un sistema di autocertificazione degli impianti termici di potenza nominale del focolare maggiore, uguale o inferiore a 35 kW, con l'onere dell'autocertificazione stabilito per l'importo del Bollino Verde*", posto a carico delle imprese abilitate (manutentori) pari a Euro 7,00 e per quanto riguarda il Comune di Pesaro non soggetto a Iva (ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, quarto comma, primo periodo del DPR n. 633/1972);
2. di prendere atto che il *Bollino Verde* è apposto dal manutentore di fiducia di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 19/8/2005 n. 192 e s.m.i. sul rapporto di controllo tecnico da redigersi e sottoscrivere secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
3. di prendere atto del Protocollo d'Intesa approvato dalla Regione Marche con deliberazione della Giunta regionale n. 1837 del 15/12/2008, e che detto Protocollo non è di fatto modificabile dalle parti come specificato dalla stessa delibera regionale;



4. di prendere atto che detto Protocollo regionale integra e modifica automaticamente, per le parti con questo difformi e/o in contrasto, quello sottoscritto dal comune con le Associazioni di categoria operanti nel settore della manutenzione degli impianti termici e le Associazioni dei consumatori il 4/7/2005, relativo all'effettuazione dei controlli, la manutenzione degli impianti termici, i prezzi massimi delle prestazioni applicabili agli utenti e le modalità dell'autocertificazione;
5. di prendere atto che conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'intesa approvato con DGR n. 1837/2008 è fissato al 31/1/2010 il termine di scadenza per la consegna del rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F e G del D. Lgs. 192/05 e s.m. e integrazioni, provvisto di bollino verde, relativo sia agli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW sia a quelli con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, secondo la modalità di autocertificazione stabilita dalla Regione Marche con suddetta deliberazione. In via transitoria, per il biennio 2009/2010, sarà considerato valido ai fini dell'autocertificazione anche il Rapporto di Controllo Tecnico compilato secondo l'Allegato F e G del D.Lgs. 192/05 corredato della relativa attestazione di pagamento di Euro 7,00 (non soggetto a Iva) posto a carico delle imprese abilitate (manutentori), ovvero il Modulo di autocertificazione prepagato di Euro 7,00 (non soggetto a Iva) posto a carico delle imprese abilitate (manutentori) compilato secondo l'Allegato F e G del D.Lgs. 192/05. Sono fatte salve eventuali proroghe, di durata non superiore a 30 giorni solari, ritenute necessarie dal comune per sopperire ad eventuali imprevisti;
6. di stabilire che la distribuzione del "Bollino Verde" alle imprese del settore in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008 aderenti al suddetto Protocollo d'intesa è a cura dell'Organismo affidatario Itagas Ambiente Srl;
7. di stabilire che per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore, uguale o inferiore a 35 kW i controlli si ritengono effettuati nel caso in cui gli aventi titolo presentano/inviando all'Organismo tecnico affidatario, nei termini e con le modalità indicate con il presente provvedimento, la documentazione prevista al punto 5;
8. di confermare che i controlli a campione verranno effettuati anche per il biennio 2009/2010;
9. di prendere atto che all'approvazione del Disciplinare Tecnico contenente le disposizioni e le modalità operative per l'effettuazione dei controlli e ispezioni per accertare l'effettivo stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici degli edifici, a recepimento e attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. - dalla L.R. Marche n. 9/2008 e dalla DGR Marche n. 1837/2008, e alla variazione/adequamento delle tariffe per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW e quelli con potenza nominale uguale o maggiore a 35 kW "non autocertificati" nel biennio 2009/2010 si procederà con delibera della Giunta comunale;
10. di confermare che gli impianti termici "di nuova installazione" non sono soggetti a verifica nei 12 mesi successivi alla data della prima accensione da parte dell'installatore, a condizione che il responsabile dell'impianto termico provveda ad inviare entro 10 giorni dall'installazione la scheda identificativa dell'impianto termico secondo quanto stabilito dal D.P.R. 412/93 art. 11, corredata di documento comprovante la data di effettiva installazione;
11. di dare atto che stante la natura di pubblico servizio ed al fine di assicurare continuità alla attività di controllo si procederà con separato atto dirigenziale alla assunzione dell'impegno della spesa necessaria per il proseguimento del servizio;
12. di dare atto che con provvedimento dirigenziale si procederà al rimborso ai manutentori delle eventuali maggiori somme versate per l'acquisto del Modulo di autocertificazione prepagato utilizzato per l'autocertificazione degli impianti termici degli edifici per il biennio 2009/2010;
13. di dare ampia informazione alla cittadinanza del contenuto del presente atto;
14. di prendere atto che copia del presente provvedimento verrà inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, all'ENEA, alla Regione Marche e a Itagas Ambiente Srl;
15. di prendere atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa;
16. di prendere atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del PEG 2009 e del bilancio pluriennale;
17. di prendere atto che responsabile del procedimento è il Dott. Beniamino Tatali, Responsabile U.O. Ufficio Ambiente.



la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L.

Ai sensi dell'art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 dell'8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile mediante l'inserimento nella banca dati comunale, consultabile tramite internet.

Pesaro, li **29/04/2009**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMBIEN1
TATALI BENIAMINO**

**SERVIZIO QUALITA AMBIENTE - DIRIGENTE
FLORI GIANFRANCO**